



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N.° 23 del 8 GIU. 2004

**“Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione.”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l’art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli articoli 96–99 del sopra citato DPR, 11 luglio 1980, n. 753 e articoli 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;


Visto l’Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: EURO 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 4





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie prot n RFI/TC.CS/NS/1925/2004 del 10 marzo 2004, con la quale propone l'emanazione di una disposizione relativa alla "Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

**DELIBERA**

#### **Art. 1**

Il materiale rotabile impiegato dalle imprese ferroviarie sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, deve essere mantenuto dalle stesse imprese secondo quanto previsto dai piani di manutenzione validati e depositati presso il gestore infrastruttura, al fine di assicurare che lo stesso mantenga nel tempo i requisiti di sicurezza e di compatibilità tecnica con l'infrastruttura, verificati al momento della sua ammissione tecnica in servizio.

Le strutture di R.F.I. S.p.A. incaricate del ricevimento e della raccolta dei suddetti piani di manutenzione vengono definite con specifica procedura operativa.

#### **Art. 2**

Il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e funzionali di un rotabile si ottiene attraverso:

- interventi di manutenzione preventiva, nel rispetto dei piani di manutenzione così come definiti dalla " Disposizione per i requisiti normativi e tecnici del materiale rotabile " ultima in vigore;
- interventi di manutenzione correttiva, a seguito di anomalità non previste che ne compromettono l'esercizio, al fine di ripristinare lo stato di funzionamento in sicurezza esistente prima della necessità dell'intervento correttivo.

Di seguito con il termine "operazioni di manutenzione" si intendono ambedue le tipologie di interventi preventiva e correttiva.





### Art. 3

Le imprese ferroviarie che effettuano servizi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, devono garantire che i piani di manutenzione vengono correttamente rispettati e applicati. Le stesse sono tenute alla conservazione della documentazione e della registrazione scritta delle operazioni di manutenzione effettuate su ogni rotabile utilizzato, nel rispetto dei limiti delle scadenze previste, garantendo la disponibilità dei seguenti dati:

- rintracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate;
- modalità di intervento;
- indicazione degli operatori che hanno effettuato gli interventi;
- copia originale dei piani di manutenzione.

Le suddette registrazioni e documentazioni devono rimanere depositate presso gli stessi impianti di riparazione ( di seguito officine ) che effettuano gli interventi.

### Art. 4

Ogni impresa ferroviaria deve possedere al suo interno una organizzazione tale da assicurare i necessari ritorni di esperienza con le officine, in relazione alle operazioni di manutenzione eseguite e riguardanti gli organi di sicurezza dei rotabili, al fine di intervenire in maniera pro-attiva e reattiva ad eventuali irregolarità riscontrate.

### Art. 5


Le imprese ferroviarie devono dimostrare l'esistenza di un processo di distribuzione della documentazione tecnica relativa alla manutenzione dei rotabili, indirizzata verso tutti gli operatori delle officine interessati.

### Art. 6

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale professionalmente specializzato ed istruito sia sulle modalità di esecuzione delle operazioni, che sul corretto impiego degli strumenti di misura e delle attrezzature utilizzate. Devono comunque essere comprese le attività legate ai controlli non distruttivi ed alle operazioni di saldatura.

### Art. 7

La formazione del personale di cui al precedente articolo, la certificazione delle competenze individuali, nonché i processi per il mantenimento nel tempo delle stesse, devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata presso le sedi delle officine dove lo stesso personale opera.





Il suddetto personale deve risultare iscritto in un albo professionale dove per ciascun addetto deve essere indicato:

- il nominativo
- l'officina presso la quale opera
- l'indicazione degli interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili per i quali è documentata l'idoneità.

Tale albo professionale deve essere gestito da ciascuna Impresa Ferroviaria che avrà cura di trasmetterne una copia, nonché ogni successivo aggiornamento, a

**Rete Ferroviaria Italiana SpA**  
**Direzione Tecnica – Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie**  
**Via Luigi Alamanni 4 – FIRENZE**

**Art. 8**

Gli strumenti di misura e di ispezione, nonché le attrezzature utilizzate per le operazioni di manutenzione agli organi di sicurezza devono essere funzionali al loro impiego e conformi alle normative.

Essi devono inoltre essere verificati e controllati periodicamente per garantire i valori di taratura originali.

I suddetti controlli devono risultare da apposita documentazione conservata presso le officine.

**Art. 9**

La presente disposizione si applica ad ogni officina, ovunque ubicata, che effettua ad ogni titolo operazioni di manutenzione su rotabili ferroviari da e per conto delle imprese ferroviarie che prestano servizi ferroviari sulla Rete Ferroviaria Nazionale.

Per ogni officina sede di manutenzione deve essere, inoltre, garantita l'individuazione e la presenza di un responsabile.

**Art. 10**

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11, e 36 del D.Lgs 8 luglio 2003, n 188 la presente disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza.

**Art. 11**

La presente disposizione annulla e sostituisce la Disposizione N° 08/2002 del 25 gennaio 2002.



Michele Elia

